

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68 - Fax 011.562.13.96  
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it  
Cod. Fisc. 80089290011

## COMMISSIONE SICUREZZA

### Verbale della riunione del 07/05/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 maggio alle ore 18.50 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Sicurezza Cantieri con la presenza dei sigg.ri Ing.ri:

1. Ardito Gerardo
2. Bunino Eloisa
3. Casaddio Guido
4. Cassilli Walter
5. Coppo Santino
6. Errichiello Domenico
7. Franco Annalisa
8. Giangregorio Antonio
9. Giani Fulvio
10. Lacroce Vincenzo
11. Lazzari Elisa
12. Maero Alberto
13. Massa Paolo
14. Peradotto Michele
15. Rivautella Liliana
16. Scaglia Elisabetta

La riunione si apre regolarmente alle ore 18.50. Dopo i convenevoli di rito si inizia ad analizzare il **punto 1 dell'O.d.G. Aggiornamento stato di avanzamento delle attività seguite dalla commissione: Seminario Linee Vita, Coordinamento con il gruppo di lavoro fabbricati.** L'ing. Franco informa del programma definitivo del seminario gratuito che avverrà in data 25 giugno 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e che darà diritto ai CFP: tale seminario inizierà con i saluti del Presidente ing. Vaudano e del Consigliere Referente ing. Giani. Seguiranno l'Introduzione da parte della Commissione Sicurezza Cantieri, Industriale e Fabbricati - Sezione Cantieri (5 min.) e la presentazione del seminario stesso (5 min). Gli interventi sono stati organizzati nel modo seguente: dapprima interverranno (45 min) gli Avv. Verrando e Viale in merito alla normativa di riferimento (dalla UNI EN 795 alla legge Italiana e Regionale). Quindi sarà l'ing. Ardito (45 min) che darà il suo apporto sulle Tipologia di Linee Vita in relazione al fabbricato. Dopo la pausa l'ing Giangregorio parlerà (40 min) di calcolo, progettazione e verifica delle Linee Vita. Le linee di vita temporanee saranno invece trattate dall'ing Lauria (35 min). Seguirà un dibattito.

Dal momento che prima della data del seminario vi sono ancora alcuni incontri della Commissione, tutti i partecipanti alla stessa potranno dividersi in gruppi di lavoro per dare il proprio apporto ai colleghi relatori.

Si prosegue l'incontro passando ad analizzare il **punto 2 dell'O.d.G. Discussione ed analisi dei casi professionali .**

Vengono presentati due interpelli da analizzare:

1\_ Interpello DAE: l'ing Franco chiede quali possono essere i problemi derivanti dall'installazione di un cardio defibrillatore semiautomatico in cantieri temporanei mobili. Primo fra tutti si pensa al numero delle persone presenti e alla polvere che potrebbe danneggiare l'apparecchio. L'ing Scaglia interviene suggerendo di porre il dispositivo in posto sicuro come una baracca. L'ing. Franco nota che stando in una baracca, luogo molto caldo, la batteria dello strumento potrebbe richiedere una manutenzione più frequente, a causa appunto delle alte temperature. Si è inoltre osservato che una scatola adeguata potrebbe fornire un'efficace protezione da polveri. La polvere inoltre potrebbe disturbare l'applicazione delle placche sul paziente con conseguenti effetti negativi una volta tolte le etichette protettive. L'ing. Giani sottolinea che le polveri o l'acqua potrebbero influire sulle parti elettriche del DAE. Egli propone che durante l'informazione, la formazione e l'addestramento vengano fornite informazioni pratiche in merito alle precauzioni da adottare durante l'uso dello strumento. Il collega Peradotto, poi, si interroga su chi affidare l'utilizzo del DAE, dal momento che in un cantiere temporaneo vi sono presenti diverse persone ed aziende. A tal proposito l'ing. Giani sottolinea che deve essere presente in cantiere una persona qualificata ovvero in possesso del corso aggiornato di primo soccorso ed di quello per l'uso del DAE.

In conclusione la commissione sicurezza sez. cantieri ritiene che sia doveroso, prima di posizionare un DAE all'interno di un cantiere edile, porre le dovute attenzioni a questi aspetti:

- conservazione del DAE in una zona accurata, adeguata e maggiormente raggiungibile;
  - protezione dalla polvere;
  - protezione/manutenzione necessaria viste le possibili temperature elevate;
  - formazione/informazione/addestramento specifici per il cantiere e per la pluralità di individui ed aziende coinvolte;
  - numero di persone: ogni quante persone è necessario un DAE?
  - distanze orizzontali e verticali: ogni quanti metri (altezza e lunghezza) bisogna avere un defibrillatore semiautomatico?
- 2\_ Interpello incompatibilità dei CSP e CSE con altre cariche: il CSE e il CSP non possono svolgere attività di collaudatori, ma possono essere certificatori energetici, come ricorda l'ing. Scaglia. L'ing. Giani sottolinea che il D.Lgs 81/08 all'art. 89 co.1 lettera f) recita: "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice".

La riunione prosegue con il punto 3 dell'O.d.G. Confronto tra il DM n.143 del 31/10/2013 ed il DM 04/04/2001

Si propone di stendere un parere da presentare alla Commissione Parcelle nella prossima riunione del 21 maggio 2014 sulla base dei casi analizzati dall'ing Lacroce e Cassili e riportati di seguito come anche nel verbale del 19/03/2014:

- lavori categoria 1 C : Euro 100.000.00,00
- lavori categoria 1 C : Euro 500.000.00,00
- lavori categoria 1 C : Euro 1.000.000.00,00
- lavori categoria 1 C : Euro 5.000.000.00,00

Si passa ad analizzare il Punto 2 dell'O.d.G. Varie ed eventuali.

■ Aggiornamento sul gruppo di lavoro fabbricati: l'ing Franco sentito l'ing. Brossa (assente nell'odierna riunione) riferisce che ad oggi non vi sono aggiornamenti. Si ricorda che tale lavoro non sarà in competizione con la Commissione Fabbricati, ma anzi sarà una collaborazione come sottolineato nella lettera scritta dall'ing. Giani all'ing Grassi.

■ L'ing Peradotto riporta la **sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2014, n. 17800** (mancata formazione e responsabilità di un datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza per la morte di un operaio) sul ricorso avverso la sentenza n. 2635/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia il 9 aprile 2013 (già analizzata precedentemente in tale Commissione).

Con sentenza del 17 marzo 2009 il Tribunale di Cremona dichiarava M.G. (*datore di lavoro*) e V.P. (*coordinatore della sicurezza*) responsabili del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di C.A. (*lavoratore*), e previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alla contestata aggravante, condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici di legge.

⇒ Ricorrenti:

- Datore di lavoro M.G.
- Coordinatore per la sicurezza V.P.

⇒ Il fatto:

Il 16 luglio 2005 nel cantiere edile di Casalmaggiore nel quale si svolgevano lavori di costruzione di un complesso residenziale appaltati dalla "Impresa Costruzioni Casalasca di B. Fortunato e Franco s.n.c." alla "B. Costruzioni S.r.l.", che a sua volta li aveva subappaltati alla ditta individuale "MK EDIL di M.G., un operaio al suo primo giorno di lavoro quale dipendente di M.G., stava eseguendo il disarmo di una trave di gronda in cemento armato collocato sul muro perimetrale dell'edificio quando questa, dopo essere stati tolti i puntelli sottostanti, si era capovolta travolgendolo e schiacciandolo. Il lavoratore riportava lesioni personali che ne comportavano il decesso la sera stessa dell'accaduto.

⇒ La sentenza mette in evidenza che:

- il **datore di lavoro** ha **violato l'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori**
- il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è tenuto a svolgere una puntuale, stringente quotidiana vigilanza sul cantiere.**
- il **piano di sicurezza e di coordinamento** redatto era **inconsistente e superficiale**, in specie con riferimento alla fase del disarmo delle gronde, rispetto alla quale, lungi dall'aver segnalato i rischi specifici ad essa connessi, le misure di prevenzione da adottare e soprattutto la tempistica con la quale effettuare le operazioni. L'imputato (*datore di lavoro*) aveva liquidato il problema limitandosi a segnalare alla voce "cronologie e fasi lavorative", contenente la successione cronologica delle attività svoltesi nel cantiere, la previsione dell'esecuzione del tetto del porticato ed il successivo disarmo delle gronde. Il tutto senza alcuna raccomandazione di sorta, in particolare senza segnalare che un anticipato disarmo delle armature delle gronde poteva comportare il rischio concreto di crollo, con le inevitabili conseguenze sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, e senza richiamare tutti gli addetti alla scrupolosa osservanza di tale tempistica, di fatto sottovalutando, o meglio mostrando di ignorare la potenzialità del pericolo, rappresentata dalla stessa presenza di cemento armato a sbalzo.

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68 - Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

- il *coordinatore per la sicurezza*, in violazione dell'articolo 5 lett. B) del d.lgs. n. 164/56, non si preoccupò neppure di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta, perché diversamente avrebbe dovuto evidenziare le lacune che lo inficiavano, in particolare quanto alla mancata previsione del rischio specifico rappresentato dal disarmo delle gronde.
  - al *coordinatore per l'esecuzione dei lavori competono funzioni di alta vigilanza*. In merito a ciò la Corte di Appello ha precisato che **l'alta vigilanza non è diretta solo ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice ma anche ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, ed ha concluso per la sussistenza delle omissioni antinfortunistiche**, rilevando che il *direttore lavori* aveva impartito l'ordine di disarmo delle gronde sulla base delle sole sue conoscenze proprio perché nessuno dei soggetti tenuti per legge a segnalare i rischi per la sicurezza lo aveva informato, oralmente o per iscritto, attraverso la predisposizione di idonei e completi documenti di valutazione dei rischi, della pericolosità di tale manovra, qualora attuata prima dell'ultimazione del tetto.
  - La responsabilità a carico del *direttore lavori* faceva riferimento anche alla **mancata adozione delle precauzioni necessarie ad impedire la caduta della trave di gronda**, che era risultata non essere stata legata ad alcuna struttura, in violazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale del 20 novembre 1987, relativo alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura.
  - Risulta quindi conforme al quadro normativo di riferimento imputare al *datore di lavoro* di aver redatto un **piano di sicurezza e di coordinamento inadeguato**, perché recante la sola successione cronologica delle attività da svolgersi in cantiere; di non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta, in particolare quanto alle previsioni concernenti il rischio specifico rappresentato dal disarmo delle gronde; di non aver assunto iniziative (quali, ad esempio, l'indire riunioni per individuare le misure atte ad impedire la rimozione dei puntelli di sostegno prima del completamento del tetto) idonee a verificare il grado di consapevolezza dei diversi attori in merito al rischio derivante dalla presenza della trave.
  - Ove il piano di sicurezza fosse stato predisposto, poiché il *coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, che trovino applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento*, il *CSE* avrebbe potuto e dovuto assicurarsi che quanto in esso disposto per la **procedura di disarmo della trave** fosse stato **conosciuto ed attuato dalle imprese esecutrici**, e quindi tanto dalla ditta, dalla quale dipendeva il lavoratore, che dall'altra ditta.
  - Solo ove adempiuti tali doveri l'eventuale mancanza di informazioni lungo i livelli gerarchicamente sott ordinati delle imprese esecutrici non potrebbe ricondursi al coordinatore medesimo.
- ⇒ Imputazioni
- Lungi dall'ascrivere al *coordinatore per la sicurezza* un mancato controllo quotidiano delle attività condotte nel cantiere, hanno rimproverato al medesimo di aver posto le condizioni di fondo per il verificarsi dell'evento illecito, alla cui realizzazione hanno concorso anche altri soggetti, ma con condotte che non possono qualificarsi come imprevedibili sia per quanto appena osservato circa il carattere fondante degli inadempimenti del datore di lavoro, sia perché non può valere quale causa da sola sufficiente a produrre l'evento un comportamento che per quanto colposo non sia abnorme, ovvero del tutto estraneo o avulsa dall'area di rischio sulla quale si proietta il dovere di sicurezza posto in capo all'autore della diversa condotta della cui valenza causale si discute.
  - Il giudizio reso dai giudici sulla ritenuta violazione delle regole tecniche previste per l'esecuzione di manufatti, quali la trave in cemento armato, non appare manifestamente illogico; ed è il ricorrente medesimo ad evidenziare che la gronda era perfettamente in sicurezza fintantoché rimaneva puntellata; come ignorando che il nodo cruciale, nella vicenda che qui occupa, è la mancata previsione di misure di sicurezza adeguate per il caso che i puntelli fossero eliminati prima della collocazione del tetto.

In conclusione, i ricorsi vengono rigettati ed i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali.

■ Viene ricordato nuovamente che il 15 maggio inizierà il progetto pilota che vedrà introdotta la trasmissione di Notifica Preliminare non più agli Spresal e alla Dpl come da art. 99 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. bensì attraverso il servizio telematico MUDE della Regione Piemonte. Si inizierà dai comuni di Collegno, Rivoli, Buttigliera, Vercelli, Borgomanero e Novi Ligure. Dopo il 30 settembre tale servizio, se avrà successo, verrà esteso a tutti i comuni che usano il MUDE.

■ Corso DAE: il corso durerà 4 ore distribuite in due giornate e sarà tenuto dal Signor Segre. Avrà un costo di Euro 40,00 a persona: la somma totale verrà devoluta all'associazione "Piemonte cuore onlus". Tale corso sarà in un primo momento rivolto solo alle Commissioni Sicurezza Cantieri e Sicurezza Industriale e in un secondo momento verrà esteso ai colleghi interessati non facenti parte di tali commissioni.

La seduta si chiude alle 20,40 e **la prossima riunione è indetta per il giorno 21 Maggio p.v.** Il presente verbale si compone di n. 3 pagine, stampate solo in fronte.

Torino, 07/05/2014

Il Coordinatore ing. Annalisa FRANCO

La Segretaria ing. Liliana RIVAUTELLA